

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: [vargiuscuola.it](http://vargiuscuola.it)[commerciale@vargiuscuola.it](mailto:commerciale@vargiuscuola.it)

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato  
l'incarico di RPD o a cui forniamo  
servizi di consulenza normativa*

VS\_DPO 57/2024

Assemini, 18/7/2024

## **Attestazione revisore dei conti adempimenti delibera ANAC 213/2024: cosa rimane da fare?**

Nei giorni scorsi anche le istituzioni scolastiche hanno ricevuto dai propri revisori dei conti, che agiscono nella funzione di OIV, una relazione con l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 secondo quanto disposto dalla [delibera ANAC n. 213/2024](#) che ha stabilito gli adempimenti di seguito riportati:

CHI	COSA	QUANDO
Scuola	Verifica i contenuti pubblicati nelle sezioni di AT oggetto di monitoraggio	Entro il 31 maggio 2024
Revisore dei conti	Prepara la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l'applicativo web	A partire dal 3 giugno 2024
Scuola	Pubblica su AT la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dal revisore	Entro il 15 luglio 2024
Revisore dei conti	Prepara la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio 2024, nella colonna "completezza di contenuto"	A partire dal 2 dicembre 2024
Scuola	Pubblica su AT la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dal revisore dei conti	Entro il 15 gennaio 2025

Come si può vedere nella tabella soprastante, entro il 15 luglio 2024 le scuole devono aver provveduto alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione **"Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe / Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione"** della rilevazione ricevuta dai revisori dei conti.

In particolare le scuole devono provvedere a pubblicare in Amministrazione Trasparente la scheda di rilevazione (qui il [modello predisposto da ANAC](#)) e l'attestazione del revisore dei conti che:

1. L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";
2. L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

Per quanto riguarda l'attestazione relativa al punto 1 i revisori dei conti potrebbero richiedere un riscontro dell'effettiva esistenza presso l'amministrazione di misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente. Nella [nota 9/2023](#) abbiamo avuto modo di parlare diffusamente delle procedure e delle misure organizzative che anche le scuole devono necessariamente adottare per garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in amministrazione Trasparente stabiliti dal D. Lgs 33/2013. In particolare, nella nota abbiamo raccomandato la redazione da parte del dirigente scolastico di un regolamento per le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (vedere il [modello di regolamento proposto da VargiuScuola](#)). E' altrettanto importante che il DSGA per attuare le disposizioni contenute nel regolamento redatto dal dirigente scolastico disponga in modo esplicito nel suo piano di lavoro chi deve pubblicare cosa (vedere il [modello su foglio di calcolo excel delle disposizioni di pubblicazione al personale](#)).

Per quanto riguarda l'attestazione al punto 2 potrebbe invece essere necessario acquisire dal fornitore di Amministrazione Trasparente una dichiarazione che attesta **l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"** salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. Ricordiamo infatti che questo è ciò che prevedono gli artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013 al fine di conseguire la piena trasparenza amministrativa e l'effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

## 1. Cosa fare dopo il 15 luglio

Nella griglia di rilevazione da loro redatta i revisori dei conti hanno attribuito per le sezioni oggetto di monitoraggio dei punteggi sui seguenti parametri:

1. **Pubblicazione** - Il dato è pubblicato nella sezione AT del sito istituzionale?
2. **Completezza del contenuto** - Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
3. **Completezza rispetto agli uffici** - Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici/soggetti?
4. **Aggiornamento** - La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?
5. **Apertura formato** - Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Per la sezione **Pubblicazione** il revisore ha individuato uno dei seguenti livelli:

- 0 il dato non risulta pubblicato;
- 1 il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «Amministrazione trasparente»;
- 2 il dato risulta pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente»
- 3 N/A (Non Applicabile)

Per le sezioni **completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento ed apertura del formato** sono invece possibili i seguenti livelli:

- Livello 1:** Mancato assolvimento  
**Livello 2:** Assolvimento per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;  
**Livello 3:** Assolvimento per una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;  
**Livello 4:** Assolvimento per una percentuale compresa fra il 67 e il 99%  
**Livello 5:** Assolvimento al 100%  
**Livello 6:** N/A (Non Applicabile)

Obiettivo della rilevazione è quello di mettere in evidenza quali sezioni oggetto di monitoraggio non hanno conseguito per il parametro **completezza del contenuto** la valutazione di **assolvimento dell'adempimento al 100%** oppure **N/A**. E' su queste sezioni che ciascuna scuola dovrà intervenire in modo che il punteggio dall'attuale inadeguatezza possa portarsi alla completa conformità alla normativa (valutazione 100%). Il nostro suggerimento è quello di intervenire da subito con gli adeguamenti necessari procedendo poi alla comunicazione al revisore degli interventi effettuati. Tuttavia le amministrazioni hanno tempo fino al **30**

**novembre 2024** per effettuare gli adeguamenti necessari al raggiungimento della **valutazione 100%** alla voce **completezza del contenuto**. I revisori dei conti, a partire dal **2 dicembre 2024**, utilizzeranno l'applicativo web fornito da ANAC per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna **“completezza di contenuto”**.

L'attestazione dei revisori dei conti completa della scheda delle verifiche di monitoraggio, compilata tramite l'applicativo web, deve essere pubblicata entro il **15 gennaio 2025**, nella sezione **«Amministrazione trasparente»** sottosezione di primo livello **«Controlli e rilievi sull'amministrazione»**, sotto-sezione di secondo livello **«Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe»**, **«Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»**.

## 2. Confronto con il revisore dei conti

Nella redazione della griglia di rilevazione il revisore dei conti fa riferimento a considerazioni e valutazioni che meritano spesso un confronto con l'amministrazione. Il fatto è che il revisore può vedere quali sono i contenuti pubblicati in AT dalla scuola ma non sempre è in grado di valutare la completezza dell'adempimento ed attribuire quindi una corretta percentuale di assolvimento. Ad esempio, il revisore può vedere pubblicati nella sezione **Consulenti e collaboratori esterni** un certo numero incarichi affidati ma, senza il coinvolgimento della scuola, non gli è possibile fare alcuna valutazione sulla loro completezza (sono stati pubblicati tutti gli incarichi affidati a collaboratori esterni o solo una parte?).

Bisogna poi tener presente che la griglia di rilevazione prodotta da ANAC si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni e che questa deve essere correttamente interpretata per lo specifico contesto delle istituzioni scolastiche. Questa è un'operazione non semplice e che può essere oggetto di differenti interpretazioni per cui è spesso necessario un colloquio fra revisore dei conti ed istituzione scolastica. Per agevolare questo confronto fra le parti e per consentire un contributo di VargiuScuola quale azienda che fornisce servizi di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche, suggeriamo di sottoporre al revisore dei conti la [guida VargiuScuola 37/2024 ai contenuti di amministrazione trasparente](#) nelle istituzioni scolastiche.

Vogliamo a questo punto precisare l'uso corretto della valutazione 0% la cui attribuzione mette in evidenza una assoluta inosservanza dell'obbligo di pubblicazione e che quindi deve essere adoperato dal revisore dei conti con grande accortezza. Se ad esempio, una scuola ha lasciato vuota la sezione **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**, prima di procedere all'attribuzione di una valutazione 0% per il parametro completezza del contenuto è necessario che il revisore dei conti si accerti del fatto che la scuola non abbia di fatto niente da pubblicare. Per evitare equivoci e per favorire l'operato del revisore suggeriamo quindi di evitare di lasciare delle sezioni vuote e di specificare, ad esempio, che *per l'anno scolastico 2023/24 la scuola non ha erogato Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di alcun tipo*. In altre sezioni la scuola potrà invece mettere una dicitura del tipo *“obbligo di pubblicazione non previsto per le istituzioni scolastiche”*. Anche nella sezione **Controlli e rilievi sull'amministrazione / Rilievi della Corte dei Conti** è opportuno che la scuola, invece di lasciare la sezione vuota, specifichi in una frase che nessun rilievo è pervenuto all'amministrazione.